



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 265/Reg. tal

del 24.03.2014

Ai Responsabili di Settore

E pc Al Sindaco
Agli Assessori
All'amministratore del Sito internet

SEDE

OGGETTO: Misure di contrasto alla corruzione. Direttive in materia di inserimento di clausole all'interno di provvedimenti di incarico, atti prodromici all'affidamento di appalti, contratti e disciplinari.

Come noto, con deliberazione della G.M. n. 5 del 31 gennaio 2014 questo ente ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, il codice integrativo di comportamento.

Tra le novità del codice si segnala il relativo ambito di applicazione soggettivo, che, oltre a ricomprendere i dipendenti dell'ente, include anche le categorie elencate all'art. 1, comma 3, ovvero:

“a) collaboratori e consulenti del Comune (esperti del Sindaco), con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, pertanto *anche a titolo gratuito*;

b) ai titolari di organi o incarichi (es. addetto stampa) negli Uffici di Staff del Sindaco e nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;

c) ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture.”

A tal fine, il successivo comma 4 del predetto art. 1, pone a carico di ciascun Responsabile di Settore l'obbligo di inserire “negli atti di incarico (determinazioni sindacali e/o dirigenziali) e nel disciplinare di gara alla voce “ Disposizioni finali”, nonchè nei relativi contratti, apposita *clausola di estensione del Codice e di risoluzione del rapporto nel caso di mancato rispetto.*”

Si segnala, altresì, che, nell'ambito delle misure di contrasto alla corruzione da attuare mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi di gara o nelle procedure propromiche agli affidamenti, figura l'obbligo - sancito al punto 3.1.9. del Piano Nazionale della Prevenzione della Corruzione – di prevedere, anche nell'ambito di procedure negoziate, la condizione soggettiva “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”, pena l'esclusione dalle procedure di affidamento.

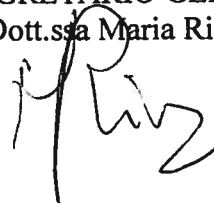
Si richiama, in proposito quanto statuito dall'art. 22, del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2014-2016, adottato con deliberazione della G.M. n. 6 del 31.01.2013 in materia di "incompatibilità concernenti ex dipendenti".

Ciò premesso, si invitano le SS.VV. ad adeguare gli schemi di incarico, i disciplinari, i bandi, lettere di invito, i capitolati, i contratti ecc., inserendo le clausole che, in via esemplificativa, si riportano nell'allegato schema.

La presente direttiva dovrà essere pubblicata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Atti generali" in voce "Atti amministrativi generali".

Se ne raccomanda la puntuale applicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Riva)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Riva', written over the printed name of the General Secretary.

Clausole da inserire negli atti e nei disciplinari di incarico relativi ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2, del codice di comportamento integrativo del Comune di Giardini Naxos

<<Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001" e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Giardini Naxos approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 31 gennaio 2014, il collaboratore/consulente/incaricato presso l'ufficiosi impegna, pena la risoluzione del rapporto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai predetti codici, in quanto compatibili; codici che – pur non essendo materialmente allegati al presente contratto – vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione.

In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertata, da parte dell'amministrazione, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.>>

Clausole da inserire nei contratti di appalto, capitolati e nelle concessioni di servizi pubblici.

<< Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Giardini Naxos approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 31 gennaio 2014, l'appaltatore/concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto/decadenza dalla concessione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto/convenzione – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertatane, da parte dell'amministrazione appaltante, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.>>

Condizione soggettiva che i partecipanti alle procedure di affidamento, anche mediante procedura negoziata, sono tenuti ad attestare con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pena l'esclusione:

<<di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto", pena l'esclusione dalle procedure di affidamento.>>